



## REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14

Sede Legale: 30015 Chioggia, Str. M. Marina 500  
C.F. e P.I. 02798310278 www.asl14chioggia.veneto.it

Reg. Int. n. DEL-638-2013

**Deliberazione N. 612 del 26/11/2013**

### DELIBERAZIONE

del COMMISSARIO AZIENDA ULSS n. 14 - CHIOGGIA

Il Commissario di questa Azienda U.L.S.S. n. 14 - Chioggia, Dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con i poteri di Direttore Generale, giusto D.P.G.R.V. n. 233 del 29.12.2012, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da 4 fogli oltre a n. fogli allegati e uniti al presente frontespizio.

#### OGGETTO

**Ricorso in riassunzione, presentato dagli ex dipendenti Lovascio Domenico + 6, R.G. n. 3128/12, al Tribunale di Padova Sezione Lavoro. Conferimento procura speciale all'avvocato Davide Vianello del Foro di Venezia.**

Letta, approvata e sottoscritta,

IL COMMISSARIO AZIENDA U.L.S.S. 14  
F.to: (dott. Giuseppe DAL BEN)

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:

- IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.to: (Dott.ssa Gilda Menini)
- IL DIRETTORE SANITARIO F.to: (dott. Luca Gino Sbrogio')
- IL DIRETTORE SERVIZI SOCIALI F.to: (dott. Giampaolo Pecere)

#### COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chioggia

IL DIRIGENTE U.O. AA.GG.  
dott. Boscolo Bomba Mauro

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stata affissa all'albo di questa U.L.S.S. dal giorno:

27/11/2013

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE U.O. AA.GG:  
F.to dott. Boscolo Bomba Mauro

Il Dirigente responsabile la U.O.S. Affari Generali e Legali dott. Boscolo Bomba Mauro

### **RIFERISCE**

Premesso che in data 20.07.2012 è stato notificato il ricorso prot. n. 13854 promosso innanzi al Giudice del Lavoro di Lavoro di Venezia (RG n. 1396/2012, con udienza il 24.10.2012) da alcuni medici (dottori Domenico Lovascio, Fabio Casagrande, Lorenzo Sacchetto, Sergio Antonio Proto, Patrizia Vidotto, Elisabetta Ruzzon e Pietro Giorgio Zampieri) che, con l'Avv. Fabio Amadio del Foro di Treviso, chiedevano la condanna dell'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia al pagamento di somme asseritamente corrispondenti allo straordinario che – dagli stessi – sarebbe stato espletato nel periodo 2001-2009 presso il Presidio Ospedaliero di Piove di Sacco, quando tale presidio ancora faceva parte della Saccisica ex L.R. Veneto n. 22/2008. Il ricorso seguiva alcune richieste che, nel tempo, sono state formulate dagli odierni ricorrenti, tutte motivatamente respinte dall'UOC *Amministrazione del Personale*.

Secondo quanto sostenuto dall'UOC Amministrazione del Personale in punto straordinari, la normativa contrattuale che definisce l'orario di lavoro del personale dirigente, per definizione orario *flessibile, prevedeva settimanalmente 38 ore finalizzate "al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca e aggiornamento"* (art. 16, comma II CCNL 08.06.2000).

L'art. 65 del CCNL 05.12.1996, che disciplina la produttività dei dirigenti medici del SSN, *prevedeva altresì, al comma III, che "nel passaggio al nuovo sistema di retribuzione di risultato dovranno, comunque, essere garantiti i livelli organizzativi, assistenziali e di produttività ottenuti con l'applicazione dell'istituto dell'incentivazione sub 1 di cui all'art. 123 del DPR 384/1990 lett. a) (plus orario). La retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato."*

I contratti collettivi nazionali avevano in seguito previsto (art. 19 CCNL 05.12.1996) che la guardia medica venisse sì svolta durante il normale orario di lavoro, ma che potesse altresì essere assicurata con ricorso ad ore di lavoro straordinario, alla cui corresponsione si sarebbe dovuto provvedere con *il fondo previsto dall'art. 62, ovvero con recupero orario*.

Nell'Azienda ULSS 14 non vi è mai stata specifica organizzazione dei turni di guardia con il ricorso al lavoro straordinario; viceversa al personale medico era stato formalmente comunicato (nota prot. n. 1356-01/S del 08.08.2001) che l'orario di lavoro andava correlato alle esigenze della struttura e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unità Operativa.

A fronte di tale organizzazione del lavoro, la parte non utilizzata del fondo per il trattamento accessorio dei diversi anni veniva comunque confluita nel fondo per la retribuzione di risultato dell'anno successivo ed erogata al personale dirigente a titolo di retribuzione di risultato.

Le ulteriori ore effettuate dovevano dunque considerarsi quale contributo al raggiungimento degli obiettivi delle unità operative di riferimento dei ricorrenti, che hanno puntualmente trovato compensazione a titolo di retribuzione di risultato dei rispettivi anni.

Deliberazione N. 612 del 26/11/2013

Conseguentemente questa Azienda ULSS n.14 con propria Deliberazione n. 481 del 31 luglio 2012 autorizzava la resistenza in giudizio al ricorso in questione, conferendo all'uopo la più ampia procura speciale alle liti all'avv. Alessandro Scarpa dell'ufficio legale aziendale.

La causa pendente avanti il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, alla quale era attribuito R.G. n. 1396/2012, veniva assegnata al Giudice dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara.

L'Azienda ULSS n.14 costituitasi ritualmente in giudizio eccepeva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito indicando come competente il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro.

Alla prima udienza tenutasi il 24.10.2012 i ricorrenti aderivano all'eccezione d'incompetenza ed il Giudice, preso atto di ciò, dichiarava la propria incompetenza, indicando quale giudice competente il Tribunale di Padova, in funzione di Giudice del Lavoro.

Pertanto i ricorrenti proponevano ricorso in riassunzione avanti al Giudice dichiarato competente.

L'Azienda ULSS n.14 a tal proposito riceveva la notificazione in data 20.02.2013 con prot. n. 3343 del ricorso per riassunzione unitamente al provvedimento giudiziale di fissazione dell'udienza al 19.02.2014 ad ore 12,00.

La controversia pendente avanti il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, assumeva R.G. n. 3128/2012 ed altresì assegnata al Giudice dott.ssa Barbara Bortot, che fissava udienza per il tentativo di conciliazione e per l'interrogatorio libero delle parti al 19.02.2014 ad ore 12,00 con onere per l'Azienda ULSS n.14 di costituirsi in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'udienza.

Pertanto si rende necessario per l'Azienda ULSS n.14 autorizzare la resistenza in giudizio al ricorso in questione debitamente riassunto dalle controparti, per dare seguito all'attività giudiziaria già intrapresa in precedenza avanti il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro nonché per compiutamente sostenere le su esplicate ragioni defensionali dell'Azienda.

Nel frattempo a seguito di assunzione di altro incarico lavorativo presso diverso ente, l'avv. Alessandro Scarpa otteneva il collocamento in aspettativa e pertanto nel contempo chiedeva la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Venezia.

L'Azienda ULSS n.14 in data 13.02.2013 stipulava con l'avv. Davide Vianello contratto di collaborazione professionale per sostituire l'avv. Alessandro Scarpa nelle procedure attualmente pendenti.

Occorre pertanto anche in vista del prossime scadenze e dell'udienza dell'19 febbraio 2014 ad ore 12,00 provvedere a conferire incarico a procuratore abilitato, autorizzando quindi la difesa in giudizio e conferendo all'uopo la più ampia procura speciale all'avv. Davide Vianello.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione del Commissario il seguente provvedimento;

### **IL COMMISSARIO**

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Deliberazione N. 612 del 26/11/2013

Visto il D.Lgs. n. 502/92 e smi

Viste le LL.RR. n. 54 e 55/1994;

Ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei servizi Sociali e della Funzione Territoriale, per quanto di rispettiva competenza;

## **DELIBERA**

1. Di autorizzare la resistenza dell'Azienda nel ricorso R.G. 3128/2012 avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova presentato dagli ex dipendenti citati nelle premesse, con prima udienza fissata il giorno 19.02.2014;
2. di conferire all'uopo la più ampia procura speciale alle liti all'Avv. Davide Vianello del Foro di Venezia, a lui conferendo ogni e più ampia facoltà di legge inerente al mandato, compresa quella di conciliare, transigere, incassare somma e rilasciare quietanza, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, proporre impugnazioni, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, eleggere domicili nonché nominare, revocare e sostituire a sé altri procuratori, al fine di patrocinare l'Azienda ULSS n. 14 nel ricorso presentato dagli ex dipendenti di cui al punto 1;
3. di dare atto che la spesa presunta di €4.000,00 per spese di giudizio, rientra nel budget che il Commissario ha assegnato all'U.O.S. Affari Generali e legali per il corrente esercizio al conto 70.20.230.